



**Comune di Antrodoco**  
**Provincia di Rieti**

Prot. N. 5400 DEL 02.07.2020

**ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE**

**N° 49 DEL 01-07-2020**

**OGGETTO: Regolamentazione Viabilità P.zza IV Novembre nel Giorno settimanale del Sabato , periodo 03/07/2020-15/09/2020**

**IL SINDACO**

**Dato atto** che nel periodo estivo il comune di Antrodoco è meta turistica e di ritrovo per molti vacanzieri;

**Valutato** che al momento attuale a seguito della pandemia Covid 19, molte famiglie stanno programmando un rientro estivo nel loro luogo d'origine, quale il comune di Antrodoco;

**Ravvisato** che nel territorio comunale vi è la presenza di una Area Pedonale;

**Valutato** che tale area è adiacente con P.zza IV Novembre, anch'esso luogo di passeggio abituale, e aperto alla circolazione veicolare;

**Ravvisato** alla luce di quanto sopra, in considerazione di un aumento turistico nel periodo estivo;

**Ritenuto** inoltre alla luce delle normative anti Covid, dover garantire più spazi alla circolazione pedonale, onde garantire il distanziamento sociale; nella giornata del Sabato, giorno di maggiore affluenza;

**Valutato** pertanto poter rendere esclusivamente fruibile ai pedoni P.zza IV Novembre nel periodo estivo, secondo le previste esigenze nei tre mesi di Luglio Agosto e Settembre , al fine di rendere disponibili più spazi alla circolazione pedonale;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

**ORDINA**

Il divieto di sosta con possibilità di rimozione e di transito in P.zza IV Novembre nel giorno del Sabato nei periodi ed orari di seguito indicati:

— PERIODO 03/07/2020-31/07/2020

DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 20:00

– PERIODO 01/08/2020-31/08/2020  
DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 24:00

– PERIODO 01/09/2020-15/09/2020  
DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 20:00

- L'apposizione di opportuna segnaletica da parte dell'Ente
- L'affissione all'albo dell'Ente;

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

**IL COMANDANTE DI P.L.**

(Cap. dott. Massimiliano Pasquali)



**IL SINDACO**

(Ing. Albero Guerrieri)

